



Provincia di Viterbo

TECNICO

e-mail: e.dellovicario@provincia.vt.it

**Proposta n. 2850
del 19/12/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Maria Ida Guancini

Responsabile del Procedimento
Maria Ida Guancini

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente del Settore
quale centro di responsabilita'
in data 20/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2850 del 20/12/2018

Oggetto: Modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 e ss. mm. ii. alla Deref SpA per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Castiglione in Teverina (VT).

IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Maria Ida Guancini e dal responsabile del procedimento Maria Ida Guancini;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 18/04/08 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della legge regionale n. 27/98.

Vista la Legge della Regione Lazio del 15.09.82 n. 41 che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, come successivamente modificata ed integrata con la legge regionale 19.05.1983 n. 34.

Vista la Legge Regionale 20.11.1996 n. 47 in materia di attribuzioni delle funzioni amministrative d’interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento.

Vista la Legge Regionale 06.08.1999 n. 14 ‘Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio del 27.09.2007 n. 42.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 13.05.2011 n. 219.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 19.10.2011 n. 227.

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 320 del 03.09.1999 con la quale è stata individuata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque ed è stato stabilito che le autorizzazioni sono adottate a firma del dirigente del Settore Tutela Acque.

Considerato che con la legge n. 241 del 1990 e s.m.i. sono state stabilite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Premesso che si fa riferimento all’istanza presentata dalla ditta DEREFF S.p.A. ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell’autorizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi nel comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA Strada Lubrianese Km 4,2 (acquisita in data 02/11/2017 ai protocolli nn. 50371, 50372 e 50373) e successive integrazioni del 30/03/2018 acquisite ai protocolli nn. 15224, 15225, 15226, 15227, 15228 e 15230, del 15/06/2018 acquisite al protocollo n. 27674 e del 06/11/2018 acquisite al prot. n. 41117;

Premesso che:

- il progetto in questione è stato depositato agli atti della conferenza dei Servizi;
- in data 30/01/2018 si è svolta la prima conferenza dei servizi come da verbale, convocata con nota prot. n. 3283 del 22/01/2018;
- in data 03/05/2018 si è svolta la seconda conferenza dei servizi come da verbale, convocata con nota prot. n. 18070 del 17/04/2018;
- le integrazioni tecniche presentate dalla Ditta sono state inoltrate agli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi.

Visti i pareri, le autorizzazioni e le certificazioni di seguito elencati:

- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area urbanistica,

copianificazione e programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (prot. n. 197107-2018 del 03/05/2018): per la tipologia di modifica proposta non può essere rilasciato alcun parere;

- Provincia di Viterbo – Ufficio Rifiuti: parere favorevole al rilascio della modifica proposta (prot. n. 42411 del 19/11/2018);
- Provincia di Viterbo – Ufficio Scarichi: parere favorevole al rilascio della modifica proposta, acquisito nel corso della conferenza dei servizi del 03/05/2018 con le seguenti prescrizioni trasmesse con nota prot. n. 44955 del 13/12/2018:

a) dovranno essere rispettate le norme tecniche generali, impartite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4.2.1977, per quanto concerne l'esercizio dell'impianto di fognatura e depurazione;

b) mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione ed il pozzetto fiscale ubicato a monte dello scarico: il pozzetto fiscale ed il punto di scarico dovranno essere opportunamente segnalati come acqua di scarico;

c) comunicare alla Provincia di Viterbo qualsiasi variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico;

d) provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento;

e) i fanghi e gli oli dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti;

f) consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, al personale del Settore Tutela Acque dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, nonché al personale dei servizi di Igiene Pubblica e dell'ARPA LAZIO Sede di Viterbo e di altri istituti di cui l'Amministrazione Provinciale di Viterbo intenda avvalersi;

g) controllare almeno DUE VOLTE L'ANNO (almeno una per semestre ed in corrispondenza ad eventi meteorici), a cura di tecnico abilitato, i parametri relativi ai seguenti limiti tabellari:

- pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, cloro attivo, solventi organici aromatici, tensioattivi, solventi clorurati, *e tenerli a disposizione dell'autorità di controllo;*

h) rispettare eventuali altre prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo anche a seguito di ulteriori disposizioni legislative in materia;

i) non diluire i liquami in ingresso al depuratore o le acque depurate con acque prelevate esclusivamente allo scopo di conseguire i limiti di accettabilità imposti con la presente autorizzazione;

l) in caso di anomalie o di fuori servizio dell'impianto, dare immediata comunicazione all'Autorità di controllo e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L e all'ARPA LAZIO Sede di Viterbo degli accorgimenti adottati per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;

m) eseguire a proprie spese tutti i controlli che l'Amministrazione Provinciale di Viterbo dovesse ritenere necessari;

n) effettuare e registrare operazioni di manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature costituenti gli impianti e predisporre idonee precauzioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

o) secondo quanto stabilito dall'Art. 3 co 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013, nel caso presente, essendo presenti allo scarico sostanze pericolose di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti devono presentare almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.

- p) non dovranno essere aperti nuovi scarichi su acque superficiali, suolo o sottosuolo se non previamente autorizzati dall' autorità di controllo (D. Lgs. 152/06, art. 124 c. l);
- q) tenere presso l' impianto di depurazione lo schema dell' impianto stesso;
- r) apporre sul cancello d' entrata dell' impianto di depurazione, in maniera visibile ed indelebile il numero telefonico del responsabile tecnico della gestione e/o del titolare dello scarico;
- s) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per:
- diversa destinazione d' uso dell' insediamento;
 - ampliamento o ristrutturazione del medesimo;
 - trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico rispetto a quello autorizzato (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.12) o per variazione della ragione sociale del titolare dell' autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.2);
- t) la gestione dell' impianto di trattamento dovrà essere effettuata a mezzo di personale specializzato.
- Provincia di Viterbo – Ufficio Inquinamento Atmosferico (prot. n. 41871 del 13/11/2018): parere favorevole al rilascio dell' autorizzazione alla modifica proposta con le seguenti prescrizioni in riferimento al QRE e alla planimetria allegati alla presente:

1- revocare l' autorizzazione n.22/13/IA del 24.05.13 in quanto tutti i limiti e le prescrizioni verranno recepite nell' emanando atto che verrà rilasciato ai sensi dell' art.208 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.;

2- i camini per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati, conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura visibile di colore contrastante; tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria dello stabilimento con indicazione specifica dei singoli punti di emissioni elencati nel quadro riassuntivo emissioni (QRE);

3- dovrà essere garantita l' accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;garantire inoltre l' accessibilità agli sfianti e ricambi d' aria presenti nello stabilimento;

4- le misure da effettuarsi annualmente sono:

E1: essiccazione alimentato con GPL

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E1b: essiccazione alimentato con biomasse-cippato

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, CO, NO_x, SO_x;

E2: selezione + insaccamento:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E3: stoccaggio - a servizio dei due silos utilizzati:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E4: frantoio-vagliatura-granulazione-descatolatura:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E5: macinazione:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E6: reparto macinazione:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E7: atomizzatore alimentato con GPL

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E7b: atomizzatore alimentato con biomasse-cippato

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, CO, NO_x, SO_x;

E8: reparto atomizzatore- insaccaggio :

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice;

E9 = (impianto termico vaporizzatore gpl):

impianto termico rientrante nel comma 1 art.272 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.;

EA = (impianto termico civile):

impianti termici adibiti al riscaldamento luoghi di lavoro escluso dal D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii. e rientrante nel DPR 74/2013;

ED1÷ED5 = (emissioni diffuse):

emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio in luogo aperto di cumuli di materiali;

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti sfianti "R" e dei camini di emergenza "S" adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , non soggetti ad autorizzazione in quanto non evacuano in atmosfera alcuna sostanza inquinante:

- S2 Camera emergenza Generatore di caldaia atomizzatore;
- R2 Ricambio aria ambiente lavoro locali macinazione refrattari;
- R3 Ricambio aria ambiente lavoro locali confezionamento farine fossili

Si chiarisce che sia i punti di emissione E1 ed E7 sono fisicamente due ma vengono indicati sopra come se fossero quattro in quanto variano gli inquinanti da monitorare a seconda del combustibile utilizzato (cippato/GPL);

5- le misure alle emissioni devono essere effettuate con cadenza annuale. La Ditta è invitata a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data e l'ora di inizio dell'effettuazione dei campionamenti alle emissioni. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Provincia di Viterbo, alla A.R.P.A. - Lazio Sezione di Viterbo ed al Servizio Igiene Pubblica ASL - Viterbo e al Comune di Castiglione in Teverina (VT).

I risultati di tali misurazioni, corredati dei certificati di analisi in originale, con commento in ordine della conformità all'autorizzazione e tabella comparativa con i limiti prescritti, dovranno essere conservati unitamente al registro delle emissioni. Effettuare la messa in esercizio tramite comunicazione preventiva in ottemperanza al comma 6 dell'art.269 del D.Lgs.152/006 con ss.mm.ii. limitatamente all'attivazione del generatore di aria calda alimentato a cippato da 4 Mw e per il punto di emissione E5 attualmente fermo per manutenzione, successivamente inviare a tutti gli enti ed autorità tali risultati da conservare comunque con le modalità sopra indicate;

6- come da indicazioni fornite da ARPA Lazio sez. di Viterbo si esplicitano le seguente metodiche di rilevamento:

- polveri totali

UNI EN 13284;

- silice libera cristallina UNI 10568;
- SO_x DM 25-8-2000 (ISTISAN 98/2) , UNI 10393, UNI EN 14791;
- NO_x DM 25-8-2000 (ISTISAN 98/2) , UNI 10878, UNI EN 14792;
- CO UNI EN 15058;

i condotti per il convogliamento degli effluenti dall'impianto di abbattimento devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento (Norme tecniche UNI EN 13284 e UNI EN 15259);

7- deve provvedere alla manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento, tali operazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dalla Ditta e dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle apparecchiature stesse.

8- la Società dovrà conservare e tenere aggiornato il registro delle emissioni in atmosfera su cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo;

9- la Società dovrà installare e mantenere funzionanti e di norma chiuse, entro 60 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, le due porte nell'area deposito farine in modo da compartimentare e confinare la possibile dispersione all'esterno delle stesse;

10- verificare quotidianamente ed eventualmente pulire la presenza di polveri nella pavimentazione nell'area circostante il ventilatore per l'impianto botte;

11- l'altezza dei cumuli di materiale polverulento nell'area esterna non dovrà mai superare l'altezza massima di 3,00 metri dal piano di calpestio, già autorizzata in precedenti atti, tali cumuli dovranno essere coperti con teli e/o umidificati per limitare le emissioni diffuse, così come dovranno essere costantemente umidificate le vie di transito dello stabilimento;

12- le alberature perimetrali, dovranno essere mantenute in vegetazione al fine di limitare la diffusione delle polveri; le altre recinzioni perimetrali dovranno garantire la protezione dal trasporto delle polveri verso l'esterno; dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di non assoggettabilità a VIA espressa dalla Regione Lazio con nota prot. 59103 del 05.03.10 e successivo prot 230371 del 26.05.11;

13- tutti i mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere dotati di adeguate protezioni atte ad eliminare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante;

14- non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto;

15- la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate;

16- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale e/o del legale responsabile della Società deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;

17 - la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

18- l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;

19- la mancata osservanza di quanto riportato nell'atto autorizzativo può determinare la

sospensione o la revoca dell' autorizzazione;

20- l'autorizzazione alle emissioni non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, antincendio, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;

21- la Provincia di Viterbo si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute; tenere conto di quanto codificato all'art.3 bis della LR 16/2011 così come integrato dalla LR 22/10/2018 n.7 in relazione al registro regionale degli impianti a biomassa;

22- la mancata osservanza di quanto previsto nella normativa vigente di cui al D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. ed alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione di quanto previsto all'art. 278 e 279 del predetto Decreto legislativo;

23- l'ARPA Lazio è incaricata a provvedere agli accertamenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. in particolare verificando che dagli sfianti e ricambi d'aria (R2-R3-S2) non vengono evacuate sostanze inquinanti in riferimento al comma 5 art.272 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.;

24- sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie;

25- la Provincia di Viterbo si riserva di modificare l'autorizzazione ove ritenuto per effetto:

- a. dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile
- b. della situazione ambientale
- c. per adeguamento alle norme di settore

26- la Provincia di Viterbo si riserva di revocare la presente autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06:

- a. su espressa e motivata richiesta del Comune territorialmente competente, della ASL, Servizio Igiene Pubblica e dell'ARPA Lazio;
- b. qualora la Società non rispetti le prescrizioni presenti all'interno dell'atto autorizzativo e/o norme di legge;

27- comunicare alla Provincia di Viterbo, al Comune di Castiglione in Teverina, al Servizio Igiene Pubblica ASL di Viterbo ed ad ARPA Lazio Sez. di Viterbo la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e l'eventuale smantellamento degli stessi.

VISTA la determinazione n. 2491 del 23/11/2018 inerente la conclusione con esito favorevole dei lavori della conferenza dei servizi relativa all'approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel comune di Castiglione in Teverina Strada Lubrianese Km 4,2 richiesta dalla Deref SpA;

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. 43969 del 04/12/2018 con la quale la Deref SpA. ha chiesto di poter utilizzare una spazzatrice di ultima generazione per il contenimento delle polveri sulle vie di transito in alternativa ad un abbattimento ad umido ed ha ribadito l'impossibilità di avere una vera e propria alberatura sul lato sud ovest dell'impianto a causa della presenza di una scarpata a precipizio;

RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle modifiche dell'impianto della Deref SpA in relazione alle emissioni in

atmosfera alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati tecnici che costituiscono parte integrante del presente atto.

RITENUTO opportuno integrare l'atto di autorizzazione con le prescrizioni indicate dall'Ufficio Scarichi.

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo:

A) Di revocare in autotutela la determinazione n. 2712 del 10/12/2018.

B) Di approvare ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. i documenti relativi alla proposta di modifica dell'impianto della Deref SpA sito nel comune di Castiglione in Teverina (VT), in relazione alle emissioni in atmosfera, di seguito riportati:

- Istanza di modifica acquisita in data 25/10/2017 al prot. n. 50371 (Allegato n. 1).
- Relazione tecnica a firma del Dott. Bassissi Roberto, revisione del 02/10/2018, acquisita con il prot. n. 41117 in data 06/11/2018 (Allegato n. 2).
- QRE acquisito con il prot. n. 41117 in data 06/11/2018 (Allegato n. 3).
- Lay-out di impianto del 30/10/2018, acquisito con il prot. n. 41117 in data 06/11/2018 (Allegato n. 4).
- Riepilogo impianti di combustione acquisito con il prot. n. 41117 in data 06/11/2018 (Allegato n. 5).
- Precisazioni operative in relazione all'abbattimento delle emissioni diffuse, acquisite con il prot. n. 43969 del 04/12/2018 (Allegato n. 6)
- Planimetria aggiornata circuito acque di seconda pioggia, acquisita al prot. n. 15226 del 30/03/2018 (Allegato n. 7)
- Planimetria generale acque prima pioggia, acquisita al prot. n. 15226 del 30/03/2018 (Allegato n. 8)

C) Di autorizzare la Deref SpA con sede legale in Genova, Piazza Rossetti 3A/1, alla realizzazione delle modifiche nello stabilimento in SP Lubrianese Km 4,200 nel comune di Castiglione in Teverina relativamente alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque con le prescrizioni di cui agli allegati tecnici che costituiscono parte integrante del presente atto avendo cura di salvaguardare le vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente.

D) Di revocare l'autorizzazione n.22/13/IA del 24.05.13 in quanto tutti i limiti e le prescrizioni in relazione alle emissioni in atmosfera sono recepite nel presente atto.

E) Di stabilire che la Deref SpA con sede legale in Genova, Piazza Rossetti 3A/1, viene autorizzata subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1- i camini per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati, conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura visibile di colore contrastante; la Società dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria dello stabilimento con indicazione specifica dei singoli punti di emissioni elencati nel quadro riassuntivo emissioni (QRE);

2- dovrà essere garantita l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; garantire inoltre l'accessibilità agli sfiati e ricambi d'aria presenti nello stabilimento;

3- le misure da effettuarsi annualmente sono:

E1: essiccazione alimentato con GPL

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E1b: essiccazione alimentato con biomasse-cippato

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, CO, NO_x, SO_x;

E2: selezione + insaccamento:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E3: stoccaggio - a servizio dei due silos utilizzati:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E4: frantoio-vagliatura-granulazione-descatolatura:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E5: macinazione:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E6: reparto macinazione:

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e silice;

E7: atomizzatore alimentato con GPL

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, NO_x, SO_x;

E7b: atomizzatore alimentato con biomasse-cippato

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice, CO, NO_x, SO_x;

E8: reparto atomizzatore- insaccaggio :

- portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
- concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare, silice;

E9 = (impianto termico vaporizzatore gpl):

impianto termico rientrante nel comma 1 art.272 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.;

EA = (impianto termico civile):

impianti termici adibiti al riscaldamento luoghi di lavoro escluso dal D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii. e rientrante nel DPR 74/2013;

ED1÷ED5 = (emissioni diffuse):

emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio in luogo aperto di cumuli di materiali.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti sfiati "R" e dei camini di emergenza "S" adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 272 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , non soggetti ad autorizzazione in quanto non evacuano in atmosfera alcuna sostanza inquinante:

- S2 Camera emergenza Generatore di caldaia atomizzatore;

-R2 Ricambio aria ambiente lavoro locali macinazione refrattari;

-R3 Ricambio aria ambiente lavoro locali confezionamento farine fossili

Si chiarisce che sia i punti di emissione E1 ed E7 sono fisicamente due ma vengono indicati sopra come se fossero quattro in quanto variano gli inquinanti da monitorare a seconda del combustibile utilizzato (cippato/GPL);

4- le misure alle emissioni devono essere effettuate con cadenza annuale. La Ditta è invitata a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data e l'ora di inizio dell'effettuazione dei campionamenti alle emissioni. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Provincia di Viterbo, alla A.R.P.A. - Lazio Sezione di Viterbo ed al Servizio Igiene Pubblica ASL - Viterbo e al Comune di Castiglione in Teverina (VT).

I risultati di tali misurazioni, corredati dei certificati di analisi in originale, con commento in ordine della conformità all'autorizzazione e tabella comparativa con i limiti prescritti, dovranno essere conservati unitamente al registro delle emissioni. Effettuare la messa in esercizio tramite comunicazione preventiva in ottemperanza al comma 6 dell'art.269 del D.Lgs.152/006 con ss.mm.ii. limitatamente all'attivazione del generatore di aria calda alimentato a cippato da 4 Mw e per il punto di emissione E5 attualmente fermo per manutenzione, successivamente inviare a tutti gli enti ed autorità tali risultati da conservare comunque con le modalità sopra indicate;

5- come da indicazioni fornite da ARPA Lazio sez. di Viterbo si esplicitano le seguente metodiche di rilevamento:

- polveri totali

UNI EN 13284;

- silice libera cristallina

UNI 10568;

- SOx

DM 25-8-2000 (ISTISAN 98/2) , UNI 10393, UNI EN 14791;

- NOx

DM 25-8-2000 (ISTISAN 98/2) , UNI 10878, UNI EN 14792;

- CO

UNI EN 15058;

i condotti per il convogliamento degli effluenti dall'impianto di abbattimento devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento (Norme tecniche UNI EN 13284 e UNI EN 15259);

6- deve provvedere alla manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento, tali operazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dalla Ditta e dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle apparecchiature stesse.

7- la Società dovrà conservare e tenere aggiornato il registro delle emissioni in atmosfera su cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo;

8- la Società dovrà installare e mantenere funzionanti e di norma chiuse, entro 60 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, le due porte nell'area deposito farine in modo da compartimentare e confinare la possibile dispersione all'esterno delle stesse;

- 9- verificare quotidianamente ed eventualmente pulire la presenza di polveri nella pavimentazione nell'area circostante il ventilatore per l'impianto botte;
- 10- l'altezza dei cumuli di materiale polverulento nell'area esterna non dovrà mai superare l'altezza massima di 3,00 metri dal piano di calpestio, già autorizzata in precedenti atti, tali cumuli dovranno essere coperti con teli e/o umidificati per limitare le emissioni diffuse;
- 11- per quanto attiene la viabilità interna al fine di limitare le emissioni diffuse la Società dovrà provvedere a pulire le vie di transito utilizzando la spazzatrice industriale "Dulevo";
- 12 – sospendere immediatamente l'attività in caso di forte vento o di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento delle polveri;
- 13- le alberature perimetrali, dovranno essere mantenute in vegetazione al fine di limitare la diffusione delle polveri; le altre recinzioni perimetrali dovranno garantire la protezione dal trasporto delle polveri verso l'esterno; dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di non assoggettabilità a VIA espressa dalla Regione Lazio con nota prot. 59103 del 05.03.10, successivamente modificata con il prot. n. 230371 del 26.05.11;
- 14- tutti i mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere dotati di adeguate protezioni atte ad eliminare la diffusione di polveri nell'ambiente circostante;
- 15- non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto;
- 16- la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate;
- 17- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale e/o del legale responsabile della Società deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- 18 - la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 19- l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 20- la mancata osservanza di quanto riportato nell'atto autorizzativo può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 21- la presente autorizzazione non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, antincendio, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
- 22- la Provincia di Viterbo si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute; tenere conto di quanto codificato all'art.3 bis della LR 16/2011 così come integrato dalla LR 22/10/2018 n.7 in relazione al registro regionale degli impianti a biomassa;
- 23- la mancata osservanza di quanto previsto nella normativa vigente di cui al D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. ed alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione di quanto previsto all'art. 278 e 279 del predetto Decreto legislativo;
- 24- l'ARPA Lazio è incaricata a provvedere agli accertamenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. in particolare verificando che dagli sfiati e ricambi d'aria (R2-R3-S2) non vengono evacuate sostanze

inquinanti in riferimento al comma 5 art.272 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii.;

25- sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie;

26- la Provincia di Viterbo si riserva di modificare l'autorizzazione ove ritenuto per effetto:

- a. dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile
- b. della situazione ambientale
- c. per adeguamento alle norme di settore

27- la Provincia di Viterbo si riserva di revocare la presente autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06:

- a. su espressa e motivata richiesta del Comune territorialmente competente, della ASL, Servizio Igiene Pubblica e dell'ARPA Lazio;
- b. qualora la Società non rispetti le prescrizioni presenti all'interno dell'atto autorizzativo e/o norme di legge;

28- comunicare alla Provincia di Viterbo, al Comune di Castiglione in Teverina, al Servizio Igiene Pubblica ASL di Viterbo ed ad ARPA Lazio Sez. di Viterbo la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e l'eventuale smantellamento degli stessi.

SCARICO DELLE ACQUE:

29 - dovranno essere rispettate le norme tecniche generali, impartite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4.2.1977, per quanto concerne l'esercizio dell'impianto di fognatura e depurazione;

30 - mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione ed il pozzetto fiscale ubicato a monte dello scarico: il pozzetto fiscale ed il punto di scarico dovranno essere opportunamente segnalati come acqua di scarico;

31 - comunicare alla Provincia di Viterbo qualsiasi variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico;

32- provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento;

33- i fanghi e gli oli dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti;

34- consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, al personale del Settore Tutela Acque dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, nonché al personale dei servizi di Igiene Pubblica e dell'ARPA LAZIO Sede di Viterbo e di altri istituti di cui l'Amministrazione Provinciale di Viterbo intenda avvalersi;

35- controllare almeno DUE VOLTE L'ANNO (almeno una per semestre ed in corrispondenza ad eventi meteorici), a cura di tecnico abilitato, i parametri relativi ai seguenti limiti tabellari:

- pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, cloro attivo, solventi organici aromatici, tensioattivi, solventi clorurati, e tenerli a disposizione dell'autorità di controllo;

36- *rispettare eventuali altre prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo anche a seguito di ulteriori disposizioni legislative in materia;*

37- *non diluire i liquami in ingresso al depuratore o le acque depurate con acque prelevate esclusivamente allo scopo di conseguire i limiti di accettabilità imposti con la presente autorizzazione;*

38- *in caso di anomalie o di fuori servizio dell'impianto, dare immediata comunicazione all'Autorità di controllo e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L e all'ARPA LAZIO Sede di Viterbo degli accorgimenti adottati per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;*

39- *eseguire a proprie spese tutti i controlli che l'Amministrazione Provinciale di Viterbo dovesse ritenere necessari;*

- 40- effettuare e registrare operazioni di manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature costituenti gli impianti e predisporre idonee precauzioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
- 41- secondo quanto stabilito dall'Art. 3 co 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013, nel caso presente, essendo presenti allo scarico sostanze pericolose di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti devono presentare almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.
- 42- non dovranno essere aperti nuovi scarichi su acque superficiali, suolo o sottosuolo se non previamente autorizzati dall'autorità di controllo (D. Lgs. 152/06, art. 124 c. l);
- 43- tenere presso l'impianto di depurazione lo schema dell'impianto stesso;
- 44- apporre sul cancello d'entrata dell'impianto di depurazione, in maniera visibile ed indelebile il numero telefonico del responsabile tecnico della gestione e/o del titolare dello scarico;
- 45- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per:
- diversa destinazione d'uso dell'insediamento;
 - ampliamento o ristrutturazione del medesimo;
 - trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico rispetto a quello autorizzato (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.12) o per variazione della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.2);
- 46- la gestione dell'impianto di trattamento dovrà essere effettuata a mezzo di personale specializzato.
- F) Di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 130). Inoltre la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 152/06 comporta applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.
- G) Di dare atto che è rilasciata alla Ditta copia conforme dell'autorizzazione e degli allegati sopra richiamati.
- H) Di stabilire che la presente determinazione diventi parte integrante dell'autorizzazione rilasciata con atto n. 08/578/G del 17/11/2010 valida sino al 16/06/2021. La ditta dovrà provvedere ad allegare al momento della richiesta di rinnovo, relazione formale del tecnico responsabile, sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque ed in particolare sui controlli di verifica funzionali effettuati nel periodo di gestione oltre che l'avvenuta prenotazione effettuata all'ARPA Lazio Sezione di Viterbo, per farsi campionare lo scarico.
- I) Di stabilire che la planimetria di riferimento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 per il lay-out dell'impianto diventi quella acquisita in data 06/11/2018 (Allegato 4)
- L) Di disporre la trasmissione del seguente atto alla Ditta, all'ISPRA, alla Prefettura di Viterbo e agli Enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi.
- M) Di disporre altresì che la presente determinazione venga pubblicata all'albo della Provincia di Viterbo per giorni 30 e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale.
- N) Di stabilire che nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE
DIR ERNESTO DELLO VICARIO



PROVINCIA DI VITERBO
Settore VIII

DETERMINAZIONE DI GESTIONE N° 08/625/G DEL

16 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si fa riferimento all'attività di recupero rifiuti autorizzata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione n. 08/578/G del 17/11/2010 per l'impianto della ditta DERE F S.p.A. ubicato nel territorio del Comune di **Castiglione in Teverina**, Strada Lubrianese Km 4,200.

PRESO ATTO che la DERE F SPA ha apportato delle modifiche non sostanziali all'impianto, ovvero:

- Il quantitativo di rifiuti destinati all'attività di recupero R13 passa da 14150 ton/anno a 27550 t/anno;
- La disposizione delle aree di stoccaggio viene rimodulata così come indicato nella "planimetria generale lay-out rifiuti" a firma del geom. Michele Sganappa acquisita in copia in allegato alla nota prot. n. 28015 del 03/05/2011;
- Viene ricalcolata la giacenza istantanea che diventa pari a 6000 ton per il gruppo A+C+D e 50 ton per il gruppo B;
- Il quantitativo di rifiuti destinati all'attività di recupero D15 (dovuta ad un eventuale carico non conforme) passa da 6 ton/anno a 30 t/anno.

VISTO che la DERE F SPA ha presentato, secondo quanto stabilito al punto 2 della determinazione n. 08/578/G del 17/11/2010, il certificato di collaudo a firma dell'architetto Simone Di Martino, polizza fidejussoria conforme alla DGR 755/2008 e s.m.i. (polizza n. 1924780 del 25/05/2011 e appendice del 30/05/2011), CPI valido sino alla data del 01/07/2013, attestazione del permanere dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante, del Responsabile Tecnico e della Ditta, copia del bollettino di pagamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che nel corso del collaudo del 01/06/2011 è stata acquisita la nota inviata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente Area VIA e VAS di approvazione alla proposta progettuale della DERE F SPA relativa alla modifica di alcune prescrizioni impartite nel parere del 05/03/2010, prot. n. 59103, ed è stato prescritto alla Ditta di realizzare quanto proposto entro il 31/12/2011;

VISTO l'esito positivo del sopralluogo di collaudo del 01/06/2011 svolto presso l'impianto in **Castiglione in Teverina**, Strada Lubrianese Km 4,200;

VISTO l'articolo 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto e considerato:

DI PRENDERE ATTO dell'esito favorevole del collaudo dell'impianto;

DI PRENDERE ATTO che la DERE F SPA ha presentato una polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi (polizza 1924780 del 25/05/2011 e appendice del 30/05/2011) con scadenza il



01/06/2023. Detta garanzia risponde in termini monetari ai valori richiesti nella DGR 755/2008 e s.m.i.;

DI PRENDERE ATTO che il punto 6 “Rifiuti per i quali è richiesta l’autorizzazione e modalità di gestione degli stessi” dell’autorizzazione n. 08/578/G del 17/11/2010 viene così modificato:

Capacità di stoccaggio istantaneo presso l’impianto: 6350 tonnellate

di cui D15 (ton): 30

di cui R13 dei gruppi A + C + D (ton): 6000

di cui R13 del gruppo B (ton): 50;

DI PRENDERE ATTO che l’allegato 1 “*Elenco rifiuti autorizzati al recupero nell’impianto in Strada Lubriane Km 4,2 – Castiglione in Teverina di proprietà della ditta DERE SPA*” dell’autorizzazione 08/578/G del 17/11/2010 viene sostituito dall’allegato 1 della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO che l’Ing. Guillaume Bogaert in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge è stato nominato quale responsabile tecnico dell’impianto di recupero di proprietà della DERE SPA;

DI CONFERMARE le prescrizioni impartite con l’autorizzazione rilasciata con determinazione n. 08/578/G del 17/11/2010 e con il verbale di collaudo del 01/06/2011;

DI STABILIRE che a partire dalla data odierna la DERE SPA potrà porre in esercizio l’impianto autorizzato con determinazione n. 08/578/G del 17/11/2010;

DI STABILIRE che a partire dalla data di messa in esercizio sopra specificata decorreranno i 10 anni di validità dell’autorizzazione;

DI DISPORRE che a partire dalla data di messa in esercizio sopra specificata venga chiuso e archiviato il fascicolo VT 37 con il quale la DERE SPA è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti ai sensi dell’art. 219 del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga considerata parte integrante dell’autorizzazione rilasciata alla DERE SPA con det. n. . 08/578/G del 17/11/2010;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla ditta interessata, al Sindaco del Comune di Castiglione in Teverina, alla Prefettura, all’ARPA Lazio, alla Regione Lazio (Settore Rifiuti e Settore Urbanistica) alla ASL di Viterbo (Serv. SIPA e S.Pre.S.A.L.) e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

IL DIRIGENTE
(Ing. *Flaminia Tosini*)



ALLEGATO 1: elenco rifiuti autorizzati al recupero nell'impianto in Strada Lubrianese Km 4,2 - Castiglione in Teverina di proprietà della ditta DERE S.p.A.

GRUPPO A: vetro

GRUPPO B: ferro

GRUPPO C: refrattari

GRUPPO D: atomizzati

GRUPPO D1: farine (linea di reimpiego)

GRUPPO D2: miscelati (linea di reimpiego)

CER	DESCRIZIONE	GRUPPO	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITA' (T/A)	
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	A	R5 - R13	500	
160120	VETRO	A	R5 - R13		
170202	VETRO	A	R5 - R13		
191205	VETRO	A	R5 - R13		
200102	VETRO	A	R5 - R13		
101103	SCARTI DI MATERIALE IN FIBRA A BASE DI VETRO	A	R5 - R13		
101110	SCARTI DI MESCOLE NON SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO TERMICO, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	A	R5 - R13	50	
120101	LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI FERROSI	B	R13		
120102	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	B	R13		
120199	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	B	R13		
150104	IMBALLAGGI METALLICI	B	R13		
160117	METALLI FERROSI	B	R13		
170405	FERRO E ACCIAIO	B	R13		
190102	MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI	B	R13		
190118	RIFIUTI DELLA PIROLISI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 190117	B	R13		
200140	METALLO	B	R13		
100299	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	B	R13		
100201	RIFIUTI DEL TRATTAMENTO DELLE SCORIE	C	R5 - R13		17.000
100202	SCORIE NON TRATTATE	C	R5 - R13		
100305	RIFIUTI DI ALLUMINA	C	R5 - R13		
100903	SCORIE DI FUSIONE	C	R5 - R13		



101201	SCARTI DI MESCOLE NON SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO TERMICO	C	R5 - R13	
101206	STAMPI DI SCARTO	C	R5 - R13	
101208	SCARTI DI CERAMICA, MATTONI, MATTONELLE E MATERIALI DA COSTRUZIONE (SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO)	C	R5 - R13	
161102	RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI A BASE DI CARBONE PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 161101	C	R5 - R13	
161104	ALTRI RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 161103	C	R5 - R13	
161106	RIVESTIMENTI E MATERIALI REFRATTARI PROVENIENTI DA LAVORAZIONI NON METALLURGICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 161105	C	R5 - R13	
101399	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	C	R5 - R13	
120103	LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI NON FERRROSI	C	R5 - R13	
120117	MATERIALE ABRASIVO DI SCARTO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 120106	C	R5 - R13	
120121	CORPI D'UTENSILE E MATERIALI DI RETTIFICA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 120120	C	R5 - R13	
170102	MATTONI	C	R5 - R13	
170103	MATTONELLE E CERAMICHE	C	R5 - R13	
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	C	R5 - R13	
170904	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA 170901, 170902, 170903	C	R5 - R13	
010101	RIFIUTI DA ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	D	R5 - R13	10.000
010102	RIFIUTI DA ESTRAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	D	R5 - R13	
010409	SCARTI DI SABBIA E ARGILLA	D		
010413	RIFIUTI PRODOTTI DALLA	D		



	LAVORAZIONE DELLA PIETRA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010407		
020304	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE	D1	R5 - R13
020399	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	D1	R5 - R13
020499	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	D1	R5 - R13
020799	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	D1	R5 - R13
040220	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 040219	D	R5 - R13
060314	SALI E LORO SOLUZIONI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 060311 E 060313	D	R5 - R13
060316	OSSIDI METALLICI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 060315	D	R5 - R13
070199	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	D	R5 - R13
080202	FANGHI ACQUOSI CONTENENTI MATERIALI CERAMICI	D	R5 - R13
080203	SOSPENSIONI ACQUOSE CONTENENTI MATERIALI CERAMICI	D	R5 - R13
100102	CENERI LEGGERE DI CARBONE	D	R5 - R13
100208	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 100207	D	R5 - R13
101099	SABBIE SILICEE DA PROCESSI TERMICI	D	R5 - R13
101112	RIFIUTI DI VETRO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 101111	D2	R5 - R13
101116	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 101115	D	R5 - R13
101203	POLVERI E PARTICOLATO	D	R5 - R13
101205	FANGHI E RESIDUI DI FILTRAZIONE PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI	D	R5 - R13
101210	RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 101209	D	R5 - R13
101299	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	D	R5 - R13
160304	RIFIUTI INORGANICI DIVERSI DA	D2	R5 - R13



	QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160303			
161002	FANGHI DALLO STOCCAGGIO SERBATOI CONTENENTI SILICATO	D2	R5 - R13	

I codici CER evidenziati corrispondono a quelli che non venivano trattati con l'autorizzazione in procedura semplificata.

